



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 01.12.2022

C (2022) 8757 final

SENSITIVE* : *COMP Operations*

Oggetto: **Aiuto di Stato SA.103467 (2022/N) — Italia (Friuli-Venezia Giulia)**
Concessione di contributi per interventi di viabilità forestale

Signor Ministro,

la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti in oggetto ("il regime" - cfr. il considerando (32)), ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime in quanto compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la sua decisione sulle considerazioni seguenti.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2022, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- (2) Con lettera dell'8 agosto 2022 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state fornite con lettere ricevute e protocollate dalla Commissione il 14 settembre 2022 e il 27 ottobre 2022.

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions: <https://europa.eu/db43PX>

Onorevole Antonio TAJANI
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma
Commissione europea, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

2. DESCRIZIONE DEL REGIME

2.1. Obiettivo

- (3) L'obiettivo principale del regime è la promozione di attività di gestione forestale, conformemente all'articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali").

2.2. Base giuridica

- (4) La base giuridica del regime è la proposta di "*regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge*" ("regolamento")
- (5) Il regolamento non sarà adottato prima dell'adozione della decisione della Commissione.
- (6) Le autorità italiane si impegnano a adeguare il regime alle condizioni e alle norme in materia di aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza degli orientamenti del 2014 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali¹.

2.3. Durata

- (7) Il regime è applicabile per un periodo compreso tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 31 dicembre 2025.

2.4. Bilancio

- (8) Il bilancio totale del regime, finanziato dallo Stato, ammonta a 8 milioni di EUR.
- (9) Le autorità italiane hanno indicato che il regime non sarà finanziato nell'ambito del programma di sviluppo rurale ("PSR") 2014-2020, poiché tale programma è in fase di chiusura e non vi sono più risorse finanziarie disponibili. Tale regime rientra tuttavia in una linea di continuità con gli aiuti concessi nell'ambito del PSR 2014-2020².

2.5. Cumulo

- (10) Le autorità italiane hanno indicato che gli aiuti nell'ambito della misura notificata possono essere cumulati anche con più regimi di aiuti o con aiuti ad hoc nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte I, capitolo 3, sezione 3.5, punti (99) e seguenti, degli orientamenti.

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

² In particolare, nell'ambito della tipologia di intervento 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive" (SA.48284, SA.52086, SA.55431).

2.6. Beneficiari

- (11) I beneficiari del regime sono proprietari privati e pubblici di boschi situati nel territorio regionale gestito a norma di uno degli strumenti di pianificazione di cui alle norme in materia di risorse forestali.
- (12) Gli aiuti non potranno essere concessi ai candidati considerati imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014³ (definizione che corrisponde a quella di cui al punto (35)¹⁵ degli orientamenti) nonché ai beneficiari di aiuti che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).
- (13) Inoltre, le grandi imprese sono escluse dalla categoria dei beneficiari del regime.
- (14) Il numero di beneficiari è stimato tra 101 e 500.

2.7. Descrizione del regime e delle spese ammissibili

- (15) La viabilità forestale assicura la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di incendi e calamità naturali, nonché una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
- (16) Più specificamente, gli scopi del regime sono i seguenti:
 - la riduzione dei costi di manutenzione,
 - il miglioramento del sistema di sgrondo delle acque,
 - l'aumento della sicurezza degli operatori nell'esercizio delle attività silvo-pastorali,
 - il miglioramento della capacità e tempestività di intervento nel caso di calamità naturali.
- (17) Il regime prevede sovvenzioni dirette per conseguire tali obiettivi.
- (18) Le operazioni ammissibili sono le seguenti:
 - a) interventi realizzati su particelle catastali⁴ situate nel territorio regionale gestite a norma di uno degli strumenti di pianificazione, solo nel caso in cui sia garantito l'accesso pubblico e gratuito alla circolazione per un periodo pari

³ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁴ Le autorità italiane intendono per particelle catastali quelle intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto dell'aiuto.

a quello dell'obbligo di destinazione previsto dalle norme in materia di risorse forestali;

- b) manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale, trasformazione e nuova realizzazione della viabilità forestale principale (in particolare tratti di viabilità di accesso a pascoli e malghe, piazzali a fondo stabilizzato per la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname);
- c) interventi di manutenzione viaria volti a prevenire gli incendi boschivi in aree classificate a rischio medio-alto nel piano regionale antincendio boschivo in vigore (tali interventi consistono nell'estirpazione, taglio e diserbo delle specie infestanti presenti nei tratti stradali e nelle zone limitrofe alle infrastrutture viarie).

(19) I costi ammissibili sono i seguenti:

- i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi ammissibili;
- le spese tecniche di progettazione necessarie a completare il progetto nella sua integralità, fino a un limite complessivo del 10 % dell'importo dei lavori.

(20) I costi ammissibili non superano i prezzi delle singole voci di spesa fissati dal prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore. In caso di voci di spesa non previste dal prezzario, è redatta dal progettista un'analisi dei prezzi integrativa, con riferimento ai prezzi della manodopera, di materiali e noli previsti dallo stesso prezzario regionale o, in difetto, riferiti ad altri analoghi prezzari, anche delle regioni limitrofe.

(21) I costi per procedure di esproprio, con l'esclusione dei costi sostenuti per gli indennizzi ai proprietari espropriati, sono ammissibili.

(22) Non sono considerati ammissibili:

- i costi sostenuti in data anteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- i contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013⁵;
- i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature o asfaltatura del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nelle direttive tecniche.

⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (23) La spesa massima ammissibile per l'esecuzione degli interventi ammissibili per categoria è la seguente:
- 130 000,00 EUR/chilometro per gli interventi di nuova realizzazione;
 - 100 000,00 EUR/chilometro per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e trasformazione;
 - 10 000,00 EUR/ettaro per gli interventi di manutenzione di prevenzione degli incendi boschivi;
 - 50,00 EUR/metro quadrato per i piazzali di cui al considerando(18)b).
- (24) La spesa ammissibile deve essere compresa tra un minimo di 50 000,00 EUR e un massimo di 500 000,00 EUR.
- (25) I tassi di sostegno sono i seguenti:
- il 100 % della spesa ammissibile relativa a investimenti che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e al miglioramento del loro valore ambientale, della spesa per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi e per la viabilità forestale per la quale è garantito l'accesso pubblico e gratuito alla circolazione;
 - il 40 % in tutti gli altri casi.
- (26) Le domande di contributo nell'ambito del regime in questione sono inviate all'autorità regionale competente, corredate di documenti giustificativi dettagliati, compresa l'analisi delle spese tecniche. L'autorità regionale competente ne valuta l'ammissibilità in base ai criteri di priorità e predispone un elenco delle domande ammissibili a contributo, indicando segnatamente i costi ammissibili e l'intensità di aiuto. Per calcolare l'intensità dei contributi e i costi ammissibili, le somme sono considerate e al lordo di imposte o altri oneri.

2.8. Elemento d'incentivazione

- (27) Le autorità italiane hanno confermato che il contributo avrà un effetto di incentivazione conformemente al capitolo 3, sezione 3.4, degli orientamenti. In particolare, tutte le azioni e le attività ammissibili al regime dovranno essere avviate e attuate dopo la presentazione al servizio regionale competente della domanda di contributo, che conterrà il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività da svolgere, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e fine, l'importo del contributo richiesto e i relativi costi ammissibili, conformemente al regolamento regionale.

2.9. Trasparenza e altri requisiti

- (28) L'Italia ha confermato che tutti i contributi accordati individualmente saranno pubblicati su un sito web dedicato agli aiuti di Stato a livello regionale e nazionale, al fine di conformarsi al punto (128) degli orientamenti. Tali informazioni saranno inoltre disponibili sullo stesso sito web per almeno 10 anni dalla pubblicazione della decisione della Commissione che autorizza l'aiuto e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni (conformemente al punto (131) degli orientamenti).

- (29) Le autorità italiane hanno inoltre confermato che il regime non avrà un impatto negativo sull'ambiente, poiché è compatibile con gli obiettivi di cui al punto (52) degli orientamenti: in particolare gli interventi di viabilità forestale, quali previsti espressamente dal regolamento, dovranno essere attuati secondo criteri che garantiscano la gestione forestale sostenibile. È inoltre precisato che il finanziamento potrà aver luogo solo se tutte le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale in vigore sono state ottenute e i contributi potranno essere liquidati solo a seguito di prove adeguate che dimostrino la conformità alle norme ambientali e alle eventuali prescrizioni contenute nelle suddette autorizzazioni.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (30) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (31) A norma di tale disposizione affinché un aiuto di Stato sia qualificato come tale occorre quindi che siano rispettate cumulativamente le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le gli Stati membri.
- (32) Poiché gli aiuti sono disciplinati da una base giuridica che ne prevede la concessione, senza ulteriori modalità di applicazione, alle imprese definite in maniera generale e astratta (cfr. sezione 2.6), la Commissione ritiene che la notifica riguardi un regime ai sensi del punto (35)⁴ degli orientamenti.
- (33) In considerazione della sua base giuridica, il regime è imputabile allo Stato (cfr. considerando (4)) e comporta l'uso di risorse statali poiché è finanziato con fondi pubblici (cfr. il considerando (8)). Esso conferisce un vantaggio sotto forma di sovvenzioni dirette (cfr. il considerando (15)) ed è selettivo poiché altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito, nei settori interessati e in altri settori, non sono ammissibili agli aiuti e non beneficeranno dello stesso vantaggio. Esso conferisce pertanto un vantaggio economico selettivo solo a determinati beneficiari (cfr. sezione 2.6), rafforzando la loro posizione concorrenziale sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti, ottenendo un vantaggio economico, che altrimenti non avrebbe ricevuto nel normale esercizio della sua attività, indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza⁶.
- (34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa è attiva su un

⁶ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79 *Philip Morris Holland BV / Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

mercato soggetto al commercio intra-UE⁷. Nella fattispecie, i beneficiari dell'aiuto sono attivi nel mercato dei prodotti forestali (cfr. il considerando (11))soggetto a scambi intra-UE. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Questo significa che il regime in questione è tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (35) Tenuto conto di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatte. È quindi possibile concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Compatibilità dell'aiuto

3.2.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (36) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sono considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (37) Pertanto, gli aiuti compatibili in virtù di tale disposizione del trattato devono i) contribuire allo sviluppo di una determinata attività o regione economica e ii) non alterare la concorrenza in misura contraria al comune interesse. L'aiuto deve inoltre essere conforme alle pertinenti norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, vale a dire, nella fattispecie, ai requisiti definiti negli orientamenti (cfr. sezione 3.3.2).

3.2.2. Applicazione degli orientamenti

- (38) Secondo la parte II, sezioni 2.1.6, punto (542) e sezione 2.8.4, punto (602) degli orientamenti la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e gli aiuti alla manutenzione delle strade se soddisfano i criteri generali di compatibilità stabiliti negli orientamenti e i requisiti specifici di cui a tali due sezioni.

3.2.2.1. Condizione positiva: gli aiuti devono agevolare lo sviluppo di un'attività economica o di determinate regioni economiche

- (39) Come indicato al considerando(36), gli aiuti notificati sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, devono essere destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.
- (40) La Commissione osserva che l'aiuto di cui al regime in questione è destinato ad agevolare lo sviluppo di un'attività economica (in questo caso, la silvicoltura)

⁷ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, *Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

promuovendo la gestione forestale mediante la creazione e la manutenzione della viabilità forestale (cfr. il considerando (18)).

- (41) I punti (70) e (71) degli orientamenti prevedono che l'aiuto abbia l'effetto di incentivazione richiesto qualora il beneficiario abbia inoltrato domanda di aiuto alle autorità nazionali prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività in questione. La domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili. Le autorità italiane hanno confermato che tutti questi requisiti saranno soddisfatti (cfr. la sezione 2.8).

3.2.2.2. Condizione negativa: gli aiuti non devono alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

A) Necessità dell'intervento statale

- (42) Conformemente al punto (55) degli orientamenti, la Commissione ritiene necessario un intervento statale per quanto riguarda le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto è conforme alle disposizioni delle sezioni 2.1.6 e 2.8.4 degli orientamenti (cfr. la sottosezione E)). L'intervento dello Stato è pertanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

B) Adeguatezza della misura di aiuto

- (43) Conformemente al punto (57) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell'ambito del regime costituiscano uno strumento d'intervento adeguato dato che soddisfano i requisiti di cui alla parte II, sezioni 2.1.6 e 2.8.4, degli orientamenti (cfr. la sottosezione E)).
- (44) Secondo il punto (59) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Per quanto riguarda il regime in questione, l'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni dirette. Date le caratteristiche specifiche del regime e il fatto che le sovvenzioni dirette forniscono maggiori incentivi a partecipare al regime rispetto ai prestiti che richiedono un rimborso, si può ritenere che, conformemente al punto (62) degli orientamenti, le sovvenzioni siano lo strumento più appropriato.

C) Proporzionalità dell'aiuto

- (45) Il punto (72) degli orientamenti non si applica in quanto le grandi imprese non sono beneficiarie del regime (cfr. il considerando (13)).
- (46) Il punto (81) degli orientamenti indica che l'aiuto è considerato proporzionato se l'importo dell'aiuto per beneficiario si limita allo stretto necessario. Secondo il punto (82) degli orientamenti, affinché l'aiuto sia proporzionato, l'importo dell'aiuto non dovrebbe essere superiore ai costi ammissibili. Il punto (84) indica che il criterio di proporzionalità è soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui alla parte II sono rispettati. Per quanto riguarda il regime, tenendo conto delle

indicazioni di cui al considerando (24), le intensità massime di cui alla parte II, sezioni 2.1.6 e 2.8.4, sono rispettate e l'aiuto previsto può pertanto essere considerato proporzionato.

- (47) Conformemente al punto (85) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per beneficiario saranno calcolati al momento della concessione dall'autorità che concede l'aiuto e che i costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Inoltre, per calcolare l'intensità di aiuto e i costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (cfr. il considerando (26)).
- (48) Conformemente al punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che sarà ammissibile all'aiuto solo l'IVA che non può essere recuperata (cfr. il considerando (22)).
- (49) Le autorità italiane hanno indicato che il regime potrebbe essere cumulato con altri regimi di aiuto o aiuti ad hoc solo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte I, capitolo 3, sezione 3.5, punti (99) e seguenti, degli orientamenti (cfr. il considerando (10)).

D) Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

- (50) Per quanto riguarda i requisiti specifici di cui alla sezione 2.1.6 per questo tipo di aiuti, gli interventi inclusi e i costi previsti dal regime in questione sono inclusi tra quelli che figurano al punto (543) degli orientamenti: investimenti materiali e immateriali in infrastrutture connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste. Tali operazioni ammissibili sono elencate al considerando (18) a) e b) e i costi ammissibili sono elencati al considerando (19).
- (51) Conformemente al punto (544) degli orientamenti, l'intensità massima di aiuto per tutti gli interventi che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e a migliorare il loro valore ecologico per quanto riguarda la viabilità forestale per la quale è garantito l'accesso pubblico e gratuito alla circolazione non supera il 100 % dei costi ammissibili (cfr. il considerando (25)).
- (52) Conformemente al punto (545) degli orientamenti, nei casi non conformi al punto 544 (investimenti produttivi), l'aiuto massimo è pari al 40 % dei costi ammissibili.
- (53) Infine, per quanto riguarda i requisiti di cui alla sezione 2.8.4, le autorità italiane hanno specificato che uno degli interventi ammissibili al regime sarebbe la manutenzione viaria volta a prevenire gli incendi boschivi (cfr. il considerando (18)c)). le autorità italiane hanno dimostrato il legame tra la finalità dell'aiuto e la manutenzione viaria conformemente al punto (603) degli orientamenti.
- (54) Conformemente al punto (592), l'intensità massima dei contributi per gli interventi di manutenzione viaria volta a prevenire gli incendi boschivi è pari al 100 % dei costi ammissibili (cfr. il considerando (25)).
- (55) Tenuto conto di quanto precede, le pertinenti disposizioni della parte II, sezioni 2.1.6 e 2.8.4, degli orientamenti sono rispettate.

E) Trasparenza

- (56) Conformemente ai punti (128) e (131) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che il testo integrale del regime e delle relative disposizioni di attuazione sarà pubblicato su un sito web dedicato agli aiuti di Stato a livello regionale e nazionale per almeno 10 anni dopo la pubblicazione della decisione della Commissione che autorizza l'aiuto ed sarà disponibile al pubblico senza restrizioni (cfr. il punto (28)).

3.2.3. *Conclusione relativa alla ponderazione degli effetti positivi e degli effetti negativi dell'aiuto*

- (57) Secondo il punto (108) degli orientamenti, perché l'aiuto sia compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati dagli effetti positivi. Il punto (113) degli orientamenti indica che nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II, la Commissione ritiene che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.
- (58) La Commissione osserva che l'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in questione, indicato nella sezione 2.1 della presente decisione, è promuovere le attività di gestione della viabilità forestale, vale a dire uno degli obiettivi di cui al punto (43) degli orientamenti, ossia l'uso efficiente e sostenibile delle foreste.
- (59) La Commissione osserva inoltre che, in considerazione delle informazioni fornite dalle autorità italiane, gli interventi previsti dal regime sono compatibili con quelli previsti dalla politica di sviluppo rurale (cfr. il considerando (9) e (16)).
- (60) Le autorità italiane hanno confermato che il regime non avrà un impatto negativo sull'ambiente conformemente al punto (52) degli orientamenti (cfr. il considerando (29)).
- (61) La Commissione osserva inoltre che le autorità italiane si sono impegnate a non concedere aiuti a imprese in difficoltà ai sensi del punto (35)¹⁵ degli orientamenti e a sospendere il pagamento di aiuti nel quadro del regime notificato a qualsiasi impresa che abbia ricevuto precedenti aiuti illegali dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione, fino a quando tale impresa non abbia restituito o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale incompatibile con i corrispondenti interessi di recupero (cfr. il considerando (12)).
- (62) La Commissione conclude pertanto che il regime facilita un'attività economica senza falsare la concorrenza e gli scambi. Ne consegue che gli effetti positivi del regime sono superiori agli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.

3.2.1. *Conclusione sulla compatibilità della misura*

- (63) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il regime sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e delle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all'aiuto di Stato notificato, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Ove la presente lettera contenga informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles/Brussel
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA